

marzo 2007 - ad un soggetto trasferito dall'albo agenti alla sezione A, il passaggio alla sezione B senza dover sostenere la prova di idoneità.

Il passaggio è consentito, come già fatto presente sub art. 9.

Art. 31 (Estensione dell'esercizio dell'attività di intermediazione in altri Stati membri)

Un broker chiede se l'articolo consenta di operare in un altro Stato membro sia in regime di stabilimento che di libertà di prestazione di servizi o se invece sia necessario optare per uno dei due regimi.

Il cumulo delle abilitazioni si ritiene consentito, in analogia a quanto previsto dalle terze Direttive per le imprese di assicurazione.

Un broker ritiene eccessivo il termine di sessanta giorni entro cui l'ISVAP dovrebbe concedere o negare ad un intermediario iscritto nel registro italiano l'autorizzazione ad operare in altri Stati membri in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, rispetto all'esiguità del termine di 5 giorni concesso dall'art. 36 agli intermediari per l'invio di comunicazioni all'Autorità.

Il termine di 60 giorni deriva dalla previsione di cui all'art. 6 della Direttiva 2002/92/CE.

Art. 33 (Elenco annesso al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi)

ACB rileva che non viene specificato nel Regolamento quali siano le norme di interesse generale che devono essere rispettate dagli intermediari di altri Stati membri che operano in Italia, essendo previsto soltanto che l'ISVAP deciderà e pubblicherà dette norme sul sito internet; in particolare non sarebbe chiaro se tra queste vi sono anche quelle disposizioni che rendono l'operatività dell'attività di intermediazione nel nostro paese più onerosa rispetto a quella che può esercitarsi in altri paesi dell'Unione Europea.

Le norme di interesse generale sono in corso di individuazione da parte dell'Autorità sulla base dei criteri forniti dalla Commissione Europea nella Comunicazione Interpretativa del 02/02/2000 in materia di "libera prestazione dei servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni" e della successiva giurisprudenza della Corte di giustizia. Dette norme saranno notificate alle Autorità di vigilanza degli altri Stati membri e rese note, come previsto dall'art. 116, comma 3, del Codice.

Una società di mediazione iscritta nell'Albo di cui alla legge n. 792/1984 ed operante in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi chiede che venga specificato quali tra le disposizioni della parte III (esercizio dell'attività di intermediazione) si applicano anche agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. In particolare, la società

chiede se sono applicabili gli artt. 37, comma 1, lett. b), sul contributo al Fondo di garanzia e sul contributo di vigilanza e 38 sull'aggiornamento professionale.

Chiede inoltre, in merito all'art. 42, a quale sezione del registro e secondo quali modalità possono essere iscritti gli addetti all'interno e all'esterno dei locali degli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri e, in caso di necessità di iscrizione, se sia sufficiente che tali soggetti siano già iscritti ad altra sezione del registro, ad esempio la sezione E, considerato il divieto di contemporanea iscrizione in più sezioni.

Uno studio legale chiede di fornire un'indicazione analitica delle previsioni del regolamento ritenute non applicabili alle attività svolte da imprese di assicurazione o di riassicurazione o da intermediari che operino in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento.

L'indicazione delle norme applicabili agli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri operanti in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi avverrà in sede di individuazione delle norme di interesse generale (art. 116, comma 3, del Codice).

Relativamente all'art. 42, va considerato che l'iscrizione nel registro è riservata agli intermediari con residenza e sede legale in Italia o che collaborano con detti soggetti. Gli intermediari degli altri Stati membri che figurano nell'elenco annesso al registro possono avvalersi di iscritti nel registro a condizione che la polizza stipulata dall'intermediario estero copra anche la responsabilità del collaboratore italiano.

Il contributo di vigilanza, in analogia all'esclusione prevista per le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, non si ritiene dovuto dai predetti intermediari.

Una società di mediazione iscritta all'Albo di cui alla legge n. 792/1984 ed operante in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi chiede che venga inserita nella parte V del Regolamento una disposizione transitoria che regoli il trasferimento dagli Albi all'elenco annesso al registro degli intermediari con residenza o sede legale in altri Stati membri.

In base alle previsioni della Direttiva il registro, a differenza del precedente Albo dei mediatori, accoglie esclusivamente gli intermediari con residenza o sede legale in Italia. Un intermediario con sede legale o residenza in un altro Stato membro, per operare in Italia deve ottenere l'iscrizione nel registro presso lo Stato membro di origine e, tramite l'Autorità di tale Stato, attivare il sistema di notifiche previsto dalla Direttiva, all'esito del quale sarà inserito nell'elenco annesso al registro italiano. Non è pertanto possibile procedere a trasferimenti dall'Albo all'elenco annesso al registro.

ACB rileva il mancato coordinamento fra le norme del Codice e del Regolamento che consentono agli agenti stranieri di operare in Italia in stabilimento e quelle dell'art. 24 comma 4, del Codice, secondo cui le imprese straniere che agiscono in libertà di prestazione di servizi sono tenute a stabilirsi in Italia e ad agire in regime di stabilimento qualora nel territorio italiano vi sia la presenza professionale e continuativa di un mandatario incaricato di agire in permanenza nell'interesse dell'assicuratore straniero. In merito, ACB osserva che quest'ultima norma sarebbe di dubbia coerenza con la normativa comunitaria, in quanto rischia di disincentivare

gli agenti stranieri all'apertura di sedi secondarie in Italia; se volessero farlo, l'attuale legislazione costringerebbe l'impresa mandante straniera a costituire una sede secondaria in Italia.

La questione non riguarda il Regolamento. Relativamente all'art. 24, comma 4, del Codice e ai limiti di operatività in libera prestazione di servizi in Italia da parte delle imprese con sede legale in un altro Stato membro si rinvia alla Comunicazione Interpretativa della Commissione Europea del 02/02/2000 in materia di "libera prestazione dei servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni".

Un broker ritiene che la registrazione dell'intermediario con residenza o sede legale in un altro Stato membro della UE presso il registro italiano sia in contrasto con lo spirito della Direttiva, che richiede unicamente uno scambio di notifiche tra Autorità competenti e non prevede alcun obbligo di notifica all'ISVAP da parte dell'intermediario interessato né la presentazione di una richiesta da parte di quest'ultimo di un'ulteriore iscrizione anche in Italia, magari soggiacendo a richieste non previste nel proprio Stato d'origine.

Le disposizioni dell'articolo non prevedono un obbligo di iscrizione nel registro degli intermediari con residenza o sede legale in un altro Stato membro bensì, a fini di conoscibilità dei terzi, l'evidenza del loro ingresso in Italia mediante annotazione in un apposito elenco, a conclusione dell'iter di notifiche previsto dalla Direttiva 2002/92/CE.

Art. 35 (Modalità di esercizio dell'attività)

SNA chiede la soppressione dell'art. 35, comma 1, che prevede che gli intermediari "assolvono gli obblighi sulla base e nei limiti dell'incarico di intermediazione loro conferito...." , in quanto tale disposizione non rientra nei poteri regolamentari dell'ISVAP ed è relativa ad obblighi di natura prettamente privatistica.

Richiesta non accolta. La fissazione delle regole di comportamento rientra nei poteri attribuiti all'Autorità dall'art. 5, comma 2, del Codice. Peraltro, si segnala che analoga disposizione vige da tempo nel settore finanziario per i promotori finanziari (cfr. art. 93 del Regolamento CONSOB 11522). Per i profili sanzionatori si fa rinvio alle modifiche apportate all'art. 62.

Art. 36 (Obblighi di comunicazione)

ABI ritiene che il termine di cinque giorni per assolvere agli obblighi di comunicazione all'ISVAP sia troppo ridotto e chiede di estendere detto termine o di specificare che si tratti di cinque giorni lavorativi. Chiede inoltre di chiarire che per gli intermediari iscritti al registro sulla base del regime transitorio il termine in argomento decorra dalla data di entrata in vigore del Regolamento per la documentazione di cui all'art. 57, lett. a), b), c), d), e dallo spirare del successivo termine di sei mesi (previsto dall'art. 42, comma 3), con riguardo alla documentazione di cui all'art. 57, lett. e) ed f).